



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI***

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 24.02.2005, esecutiva.

Ripubblicato all'albo pretorio dopo l'esecutività della delibera di approvazione dal 22.03.2005 al 06.04.2005.

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2011

Il Sindaco

Il segretario comunale

INDICE

TITOLO I - TARIFFA PER LA GESTIONE DEGLI R.S.U.	3
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	3
ART.3 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.....	3
ART.4 - TARIFFA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	3
ART.5 - DIVISIONE E COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA	4
ART.6 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA - PARTE FISSA - TF	5
ART.7 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA - PARTE VARIABILE - TV.....	6
ART.8 - PRESUPPOSTO ED ESCLUSIONI DELLA TARIFFA	8
ART.9 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TARIFFA	9
ART.10 - COMPUTO DELLA BASE IMPONIBILE DELLA TARIFFA	9
ART.11 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	9
ART.12 - LOCALI ED AREE DA COMPRESERE NELLA TARIFFA	10
ART.13 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI	11
ART.14 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI	11
ART.15 - ESENZIONI	12
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	12
ART.16 - RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	12
ART.17 - MODALITÀ PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	13
TITOLO III - TARIFFA GIORNALIERA	13
ART.18 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	13
TITOLO IV - DENUNCE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO	14
ART.19 - DENUNCE.....	14
ART.20 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO	15
ART.21 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.....	15
ART.22 - RIMBORSI.....	15
ART.23 - SANZIONI	16
ART.24 - CONTENZIOSO	16
ART.25 - OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI.....	16
TITOLO V - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI	17
ART.26 - ABROGAZIONI	17
ART.27 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	17
ART.28 - ENTRATA IN VIGORE	17

TITOLO I - TARIFFA PER LA GESTIONE DEGLI R.S.U.

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e successive modificazione ed integrazioni e del D.P.R. 27.04.1998 n.158, disciplinando in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

ART.2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di San Giovanni Ilarione nella forma di cui all'art.113 del T.U. n.267/2000 e successive modificazione ed integrazione, è istituita la prescritta tariffa ai sensi del comma 2 dell'art.49 del D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e secondo i criteri stabiliti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.
2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dal DPR 158/99.
3. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art.49 del D.Lgs.22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto al comma 1 dell'art.7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle aziende in materia di conferimento a raccolta differenziata. Tale quota è stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa.



ART.3 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa si applica a tutte le zone del territorio comunale.

ART.4 - TARIFFA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Dal 1.1.2005 viene attivato il sistema di pagamento della gestione dei rifiuti su base tariffaria.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dal Comune mediante l'istituzione di una tariffa, in base alla seguente formula :

$$T_n = (CG + CC)n - l (1 + IP_n - X_n) + C_k n$$

T = totale entrate tariffarie

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-l = anno precedente

IP = inflazione programmata

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte operative ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nei quali si producano rifiuti urbani ed assimilati.

ART.5 - DIVISIONE E COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA

1. La tariffa si articola in due parti:

☞ una parte fissa, che copre la quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti). La parte fissa della tariffa dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda collettiva" (spazzamento e rifiuti esterni; ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, costo del personale in misura non inferiore al 50%), ed i costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero (che apportano un beneficio collettivo per il minor impatto economico e ambientale);

☞ una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi di smaltimento "a domanda individuale", a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale (rifiuti indifferenziati destinati alla discarica, rifiuto umido da inviare al compostaggio industriale) allo scopo di offrire un incentivo economico al contenimento della produzione di rifiuti.

2. Le voci di costo del servizio da attribuire alle quote fisse e variabili della tariffa sono le seguenti:

$$TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

TF = parte fissa tariffa

CSL = costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

CARC = costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione (costo del personale addetto)

CCD = costi comuni diversi

AC = altri costi

CK = costi uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione capitale)

$$TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

CRT = costi raccolta trasporto rsu

CTS = costi trattamento e smaltimento rsu

CRD = costi raccolta differenziata per materiale

CTR = costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiali ed energia)

3. La ripartizione dei costi da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche è fatta sulla base di una divisione che assicuri, con criteri razionali, l'agevolazione per l'utenza domestica, come enunciato all'art.49, comma 10 del D.Lgs.22/1997 e dall'art.4, comma 2 del DPR 158/1999.

4. A tale scopo, la Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe, determina la percentuale dei costi da attribuire all'utenza domestica e non domestica.

ART.6 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA - PARTE FISSA - TF

1. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche è divisa per la superficie totale dell'utenza corretta per un coefficiente di adattamento K_a , di cui alla tabella 1a del DPR 158/99 di seguito esposta, per ottenere il costo base al metro quadrato. Quest'ultimo viene successivamente moltiplicato per il coefficiente di adattamento K_a e per i metri quadrati di ogni singola utenza:

<i>Numero componenti nucleo familiare</i>	<i>Coefficiente di adattamento K_a per superficie e numero di componenti del nucleo familiare</i>
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

3. La quota di costo del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche è divisa per la superficie totale dei locali utilizzati dalle utenze medesime, per ottenere il costo al metro quadrato. Quest'ultimo viene moltiplicato per un coefficiente potenziale di produzione (K_c), diverso per ogni singola attività come da tabella 3a del DPR 158/99 di seguito riportata, e successivamente moltiplicato per la superficie dei locali utilizzati dalle attività stesse:

	DESCRIZIONE	Coefficiente K_c potenziale di produzione	
		Minimo	Massimo
1	Scuole, associazioni, palestre, musei, biblioteche, luoghi di culto	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	Campeggi, ditributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29

11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	0,99	1,41
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,11	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83
16	Banchi di mercato durevoli	1,09	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,09	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	5,57	9,63
23	Mense, birreri, amburgherie	4,85	7,63
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	6,29
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92
30	Discoteche , night club	1,04	1,91

4. Per le attività la cui superficie utilizzata è inferiore ai 50 mq, la tariffa sarà comunque commisurata ad un minimo di 50 mq.
5. Il coefficiente potenziale di produzione Kc viene annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe.
6. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, anche se gli stessi sono ubicati in luoghi diversi.
7. I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

ART.7 - MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA - PARTE VARIABILE - TV

1. La quota da attribuire a carico della parte variabile della tariffa viene attribuita alle utenze domestiche e non domestiche sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti. Sino a che non

siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, vengono adottati dei criteri di misurazione presuntiva adottando i coefficienti previsti dal DPR 158/99.

2. La parte variabile della tariffa attribuita alle **utenze domestiche** è determinata dall'ammontare dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in un anno, dal costo medio al Kg dei rifiuti prodotti e dal coefficiente di produttività Kb, di cui alla tabella 2 del DPR 158/99 di seguito esposta:

Numero componenti nucleo familiare	Coefficiente Kb proporzionale di produttività per componenti del nucleo familiare		
	Minimo	Massimo	Medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7



3. La parte variabile della tariffa attribuita alle **utenze non domestiche** si ottiene moltiplicando il costo medio al Kg dei rifiuti prodotti in un anno per la superficie dell'utenza e per il coefficiente di produzione Kd, di cui alla tabella 4a del DPR 158/99 di seguito esposta:

	Descrizione attività	Coefficiente Kd di produzione kg/mq anno	
		Minimo	Massimo
1	Scuole, associazioni, palestre, musei, biblioteche, luoghi di culto	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
4	Campeggi, ditributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22
10	Ospedali	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03

13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	8,15	11,55
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81
16	Banchi di mercato durevoli	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub	45,67	78,97
23	Mense, birreri, amburgherie	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticcerie	32,44	51,55
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizzerie	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,78
30	Discoteche , night club	8,56	15,68



Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività produttive, con un minimo di mq.50, ad esclusione delle superfici indicate al successivo art.12, lett. a).

4. I coefficienti Kb e Kd, di cui alle tabelle sopra esposte, sono annualmente determinati dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe.

ART.8 - PRESUPPOSTO ED ESCLUSIONI DELLA TARIFFA

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa è dovuta in base alla tipologia prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Sono esclusi dal pagamento della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, deliberazioni, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di

protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART.9 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte operative suscettibili di produzioni di rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori gli altri obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà o del centro commerciale integrato. Nel caso di multiproprietà dovrà essere indicato il periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.



ART.10 - COMPUTO DELLA BASE IMPOSTIBILE DELLA TARIFFA

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa (da computare in metri quadrati) è misurata per i locali al netto dei muri (filo interno dei muri), per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Nel calcolo della superficie complessiva, le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le frazioni superiori devono essere arrotondate al metro quadrato superiore.



ART.11 - INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. La tariffa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'art.9.
4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.
6. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tariffa esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.

ART.12 - LOCALI ED AREE DA COMPRENDERE NELLA TARIFFA

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili:

UTENZE DOMESTICHE:

tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, cantine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure delle dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.).

UTENZE NON DOMESTICHE:

a) tutti i vani delle attività artigianali ed industriali che producono rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la ~~Gestione~~ ^{Gestione} dei Rifiuti Solidi Urbani adottato da questo Comune (per esempio uffici, mense, spogliatoi, servizi, ecc.). Sono escluse le superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi dichiarati non assimilati dal Comune.

b) tutti i vani, all'interno dei quali vengono svolte attività commerciali e di servizio che producono rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani adottato da questo Comune e quindi:

negozi e botteghe, distributori di carburanti, esposizioni ed autosaloni, cinematografi e teatri, alberghi, ristoranti, pizzerie, osterie, bar, caffè, pasticcerie, uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito, edicole, farmacie, plurilicenze, supermercati, palestre private, parrucchieri, estetiste, falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti, carrozzerie, autofficine, elettrauto, ecc. e, comunque, attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali-pericolosi, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- ambulatori medici, dentisti, odontotecnici, laboratori radiologici	75%
- commercio carni e prodotti a base di carne	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto, autocarrozzerie	55%

- falegnamerie, verniciatori in genere, ceramiche e smalterie 55%
- officine di carpenteria metallica 55%
- caseifici, cantine sociali 30%

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili pubblici esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

ART.13 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

1. La tariffa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate, purchè risultino predisposti all'uso.

2. I locali e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, di impianti, di servizi a rete. Le condizioni di non utilizzo possono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originale, integrativa o di variazione, ed hanno effetto dal bimestre solare successivo.

ART.14 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI

1. Ai sensi dell'art.62 del D.Lgs.507/93, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti solidi urbani interni, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnici (centrali termica, elettrica), ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) i locali chiusi e vuoti che comunque non vengono utilizzati e privi di servizi a rete, di mobilio e suppellettili;
- c) i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione, limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
- d) le soffitte e granai non utilizzabili;
- e) le aree scoperte di pertinenza di civili abitazioni e non operative di attività o adibite a verde;
- f) le parti comuni del condominio, a disposizione del condominio, di cui all'art.1117 del C.C., quali lastricati solari, scale, androni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, sulle cui superfici si possono produrre rifiuti. All'eventuale uso o detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini, corrisponde obbligazione in capo agli stessi (ex art.3, c.68, lett.d, Legge 549/95).

Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma, si farà riferimento a criteri di analogia.

ART.15 - ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa, oltre ai casi previsti espressamente dalle leggi vigenti:
 - a) i locali occupati dagli uffici comunali, il complesso degli impianti sportivi comunali;
 - b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di loro pertinenza, quali Chiese, oratori, teatri parrocchiali e beni di pertinenza alle Chiese utilizzati ai fini religiosi;
 - c) gli immobili destinati a Caserma ed alloggi dei Carabinieri, con loro pertinenze;
 - d) gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, sportive, ricreative, culturali;
 - e) stalle e fienili ove il rifiuto prodotto sia riutilizzabile nel ciclo produttivo agricolo;
 - f) depositi attrezzi agricoli posseduti da imprenditori agricoli a titolo principale, serre.
2. Tutte le esenzioni di cui sopra sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.



TITOLO II - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.16 - RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 158/99 e dell'art.66, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, è determinata:
 - a) per le *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo*, (a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato) la tariffa è applicata sia nella parte fissa che nella parte variabile, con riferimento ai metri quadrati utilizzati e ad un nucleo familiare di una sola unità;
 - b) con riduzione del 30 %, per la parte variabile, dei *locali*, diversi dalle abitazioni, *adibiti ad uso stagionale* o ad uso non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, purchè sia inferiore a 183 giorni di un anno solare;
 - c) riduzione del 30%, per la parte variabile, delle abitazioni occupate da famiglie con persone assistite in via continuativa dal Comune o *portatrici di handicap* (opportunamente certificate ai sensi della Legge 104/92) o invalide al 100% con necessità di assistenza continua (Leggi n. 18/80 e n. 508/88).

- d) riduzione dell' 80%, per la parte variabile, *delle scuole pubbliche e private* di ogni ordine e grado, anche quelle di cui il Comune non sostiene le spese di funzionamento;
- e) riduzione del 10%, per la parte variabile, *delle abitazioni rurali* occupate da agricoltori / coltivatori diretti.
- f) le persone residenti che si allontanano dalla residenza per *periodi superiori a nove mesi* l'anno per motivi di studio, di lavoro, di ricovero presso case di cura o case di riposo, non verranno computate nel numero dei componenti il nucleo familiare risultante dall'anagrafe.

2. Le riduzioni non sono cumulabili ed il contribuente potrà avvalersi della condizione a lui più favorevole.

3. Le riduzioni di cui ai punti c) e d) sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART.17 - MODALITÀ PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate su specifica e documentata richiesta del contribuente o sulla base dei dati contenuti nella denuncia di variazione o di variazione o verificati dall'assistente sociale, con effetto dall'anno successivo a quella di presentazione.

2. Le agevolazioni e le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che continuano le condizioni che hanno originato la richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

3. Il comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.

TITOLO III - TARIFFA GIORNALIERA

ART.18 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotto dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e "non ricorrentemente" locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di San Giovanni Ilarione la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo e "non ricorrente" l'uso inferiore a 183 giorni.

2. La misura tariffaria è determinata in base all'importo, rapportato a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla classe di attività contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

3. Il pagamento della tariffa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art.50 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, modificato dal D. L. 07.09.1995, n.373; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni:
- occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;
 - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.:
 - occupazioni per effettuare traslochi;
 - occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino l'attività di vendita o di somministrazione;
 - per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - occupazioni realizzate in occasione di feste nazionali o civili da enti o associazioni che svolgono attività senza scopo di lucro.



TITOLO IV - DENUNCE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO

ART.19 - DENUNCE

1. Per i nuclei familiari iscritti all'Anagrafe del comune di San Giovanni Ilarione, il numero dei componenti viene desunto dall'Anagrafe al momento della *formazione del ruolo principale o dei suppletivi*. Le variazioni (nascite, decessi, e altro) hanno effetto per il ruolo principale successivo.
2. Sono soggette all'obbligo di presentazione della denuncia di inizio utenza, variazione e cessazione tutte le utenze domestiche, residenti o meno, e le utenze non domestiche. La denuncia va presentata al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, o dalla data in cui è avvenuta la variazione, e viene redatta su appositi modelli messi a disposizione del Comune.
3. Non sono soggette all'obbligo di denuncia di variazione le sole modifiche di consistenza del nucleo familiare.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni l'utente è tenuto a presentare una nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
5. La denuncia, ai sensi dell'art.70 comma3 del D.Lgs.507/93, modificato dal D.L. n.373 del 7.9.95, deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali, la data in cui viene presentata la denuncia. In particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o partita IVA, la sede legale.

6. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART.20 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e ai successivi finchè esiste la violazione di incompletezza ed infedeltà, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Il Comune può rivolgere alle utenze invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso di comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono chiedere al contribuente di accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura della superficie, utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e richiedere ai titolari pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART.21 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, PAGAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il Comune di San Giovanni Ilarione provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art.49, commi 9 e 13 del D.Lgs.22/1997 e art.10 del D.P.R.158/99

ART.22 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza della tariffa iscritta a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del Giudice Ordinario o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza del Giudice Ordinario, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 60 giorni.

2. Lo sgravio della tariffa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto.

ART.23 - SANZIONI

1. Nel caso di **omessa dichiarazione di inizio utenza** o di dichiarazione non pervenuta entro i termini stabiliti, il Comune, in aggiunta alla tariffa applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione, una maggiorazione del **150%** a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento.

2. Nel caso di accertata **omessa comunicazione di variazione** degli elementi che determinano la composizione della tariffa e di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà il **75 %** della maggiore tassa dovuta a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute per l'accertamento.

3. Nel caso di accertato riscontro di errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tariffa, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si fa riferimento alla Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in campo tributario"



ART.24 - CONTENZIOSO

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto al Giudice Ordinario competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

ART.25 - OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tariffa.

TITOLO V - ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.26 - ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 04/03/2003. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni eventuale norma contenuta in altri Regolamenti Comunali in contrasto con le presenti disposizioni o che disciplina diversamente la stessa materia.



ART.27 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al

- D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. n.158 del 27.04.1999 e successive modificazione ed integrazioni;
- Le relative norme tecniche di attuazione;
- La normativa di settore, in particolare quella statale e regionale, per quanto di pertinenza;
- Ai Regolamenti Comunali.



ART.28 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale, producendo i propri effetti dal 01.01.2005, ai sensi dell'art.27, comma 8, Legge 448/2001.